

Attività di volontario ed emergenza COVID - fase 2

Le disposizioni previste dal DPCM 26 aprile sono efficaci a partire dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020; con possibilità di applicazione delle misure di contenimento più restrittive da parte delle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Attività di volontariato a sostegno nella fase di emergenza

Chi	Cosa	Come	Rif
Volontari	Attività di volontariato in ragione della dimensione solidaristica che ne caratterizza l'attività e posta in essere assicurando servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche ecc.)	Opera a favore di situazioni di particolare bisogno, per soddisfare esigenze primarie non rinviabili.	FAQ governo "Decreto loRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo" del 15 Marzo 2020, di seguito FAQ governo 15 Marzo 2020
	È consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria	Nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività (; questo laddove l'accompagnatore della persona non completamente autosufficiente può essere senz'altro anche un volontario.	art. 3, lett f), DPCM 26 aprile 2020
Organizzazioni di volontariato	Servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all'interno del proprio Comune e a volte anche in comuni limitrofi. Si tratta di servizi di distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, o anche del disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette.	Servizi che spesso vengono svolti in accordo con gli assistenti sociali di riferimento e quindi inderogabilmente necessari per la salute e la soddisfazione di bisogni primari degli utenti.	

Enti non profit	Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio- occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate	È demandata alle Regioni la definizione delle modalità attraverso specifici piani territoriali	art. 8 , DPCM 26 aprile 2020
-----------------	---	--	------------------------------

Attività esercitabili

Chi	Cosa	Come	Rif
Enti non profit	<p>Attività corrispondente al Codice Ateco n. 94 rubricato sotto <i>“Attività di organizzazioni associative”</i> e nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 94.91 - Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto – 94.92 - Attività dei partiti e delle associazioni politiche – 94.99 - Attività di altre organizzazioni associative nca – 94.99.10 - Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini – 94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby – 94.99.30 - Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche – 94.99.40 - Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale – 94.99.50 - Attività di organizzazioni per la filantropia – 94.99.60 - Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente 	<p>Se l'ente ritiene di riprendere la propria attività deve innanzitutto rispettare tutte le norme e i protocolli rispetto a tutela e sicurezza lavoratori e volontari (es. fornitura DPI, sanificazione luoghi di lavoro ecc...). (sul punto si veda in particolare il <i>“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”</i> - allegato 6 al DPCM)</p> <p>I dipendenti dovranno motivare lo spostamento sulla base di comprovate esigenze lavorative.</p> <p>I volontari, laddove alla ripresa dell'attività non seguano ragioni di necessità, e quindi in assenza di espresse indicazioni, sembra più corretto indicare la medesima motivazione delle comprovate esigenze lavorative, accompagnate da una dichiarazione dell'Ente non profit di appartenenza, che indica la ripresa dell'attività sensi dell'allegato 3 al DPCM 26 aprile e l'appartenenza del volontario all'Ente non Profit. Inoltre è opportuno negli spostamenti il possesso da parte del volontario di una attestazione dell'organizzazione di appartenenza che dia certezza della sua qualifica di volontario</p>	Allegato 3 richiamato dall'art. 2, comma 1, del DPCM 26 aprile 2020

Attività sospese

Chi	Cosa	Rif
Enti non profit	Centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, centri sportivi	art. 1, c. 1, lett. u), DPCM 26 aprile 2020
	Manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico	art. 1, c. 1 lett. i), DPCM 26 aprile 2020

Regole e adempimenti per volontari ed enti

Per i volontari:

In ragione dell'esercizio dell'attività del volontario è necessario il rispetto delle seguenti regole nei luoghi di attività:

1. il divieto di assembramento;
2. il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
3. utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie, ossia l'utilizzo delle mascherine (art. 1, comma 1). (a ciò deve aggiungersi l'accortezza dell'utilizzo di eventuali ulteriori DPI, eventualmente richiesti per la tipologia specifica di attività svolta. Il tutto non prescindendo dalle accortezze igienico sanitarie previste nell'all. 4 al DPCM in esame).

Per gli spostamenti: autodichiarazione (che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali) indicando tra le motivazioni dello spostamento lo stato di necessità (barrando l'apposita casella) e più oltre, dove è richiesta l'esplicitazione della motivazione indicata, descrivere l'attività svolta (ad es. consegna di generi alimentari al domicilio di anziano solo e impossibilitato). È utile (ma non indispensabile) il possesso da parte del volontario di una attestazione dell'organizzazione di appartenenza che dia certezza della sua qualifica di volontario (queste attività comunque presuppongono lo stato di necessità che giustifica lo spostamento e in ogni caso devono essere svolte garantendo "condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro").

Per l'Ente

L'Ente di appartenenza del volontario, oltre ad accertarsi di quanto sopra indicato, deve ulteriormente valutare con molta attenzione, la raccomandazione contenuta ancora nel DPCM 26 aprile 2020 per cui è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane (...) di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità (Art. 3, comma 1, lett d); si tratta dunque di ponderare questa raccomandazione rispetto a quei volontari che presentano un'età anagrafica sopra i 65 anni.